

LEGGE 4 agosto 2026, n. 142

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità'. (26G00163)

(GU n.182 del 7-8-2026)

Vigente al: 8-8-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Crosetto, Ministro della difesa

Piantedosi, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26
GIUGNO 2026, N. 108

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: «e' aggiunto» sono sostituite dalle
seguenti: «e' inserito»;

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione della corruzione";

1-ter) al nono periodo, dopo le parole: "della societa' Sport e salute S.p.A." sono inserite le seguenti: "e dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

al numero 3), dopo le parole: «diciassettesimo periodo» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al numero 4), la parola: «omnicomprensivita'» e' sostituita dalle seguenti: «omnicomprensivita' del trattamento economico», le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «quest'ultime» sono sostituite dalle seguenti: «queste ultime» e la parola: «inclusi» e' sostituita dalla seguente: «compresi»;

alla lettera b), dopo le parole: «il Commissario straordinario.» sono aggiunte le seguenti: «e, al secondo periodo, le parole: "Ai relativi oneri" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri di cui al primo periodo"»;

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio 'UEFA EURO 2032' nonche' di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorita' nazionale anticorruzione";

al comma 2, le parole: «all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «di quell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026). - 1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,» e la

parola: «infine» e' sostituita dalle seguenti: «, in fine,»;

al capoverso 6-ter, primo periodo, le parole: «, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;

al capoverso 6-quater:

al primo periodo, dopo le parole: «della manifestazione» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al quarto periodo, dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2:

alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «le parole» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «:»;

al comma 3, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili,».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell'evento» sono inserite le seguenti: «"America's Cup - Napoli 2027"»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di cui all'articolo 19» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 26» sono inserite le seguenti: «, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «13 dicembre 2023» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «, sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate»;

al comma 9, dopo le parole: «modalita' di fruizione» sono inserite le seguenti: «dell'esonero contributivo»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «comma 7, nonche'» e dopo le parole: «a 300.000 euro per l'anno 2029» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

Nel capo I, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (Misure per la sicurezza nelle piscine). - 1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 e' disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilita' previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) al comma 4, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:

"i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche' alla federazione sportiva interessata";

0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo e' inserito il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione";

0c) al comma 8:

1) il quindicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione, le due unita' di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro";

2) al sedicesimo periodo, le parole: "di tale incarico" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi di cui al quindicesimo periodo";

3) dopo il sedicesimo periodo e' inserito il seguente: "La Commissione puo' altresì avvalersi, previo accordo con le societa' concedenti, di dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto";

alla lettera a):

al capoverso 8-bis:

al primo periodo, le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche» sono soppresse e dopo le parole: «2025, n. 69» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al terzo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «ai relativi adempimenti»;

alla lettera c), le parole: «aggiunto in fine» sono sostituite dalle seguenti: «aggiunto, in fine,», le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche» sono soppresse, la parola: «stato», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Stato» e la parola: «avvocatura» e' sostituita dalla seguente: «Avvocatura»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) del comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «calcio», sono» sono sostituite dalle seguenti: «calcio» sono»;

alla lettera b), le parole da: «"alla Federazione italiana giuoco calcio» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «"nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire

gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali"».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 270, le parole: «anno 2025, e di 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025 e di 2 milioni».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «n. 419» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «con l'Autorita' politica delegata in materia di sport» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva» e le parole: «principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «principi e criteri»;

alla lettera c), numero 4), le parole: «delle attivita' addestrative e certificative previste dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «delle sole attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale»;

alla lettera d), il numero 3) e' sostituito dal seguente:

«3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto»;

alla lettera e), numero 1), le parole: «supplente, designati» sono sostituite dalle seguenti: «supplente designati»;

alla lettera f):

al numero 1), dopo le parole: «di verifica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «dalla legge delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge, di infrastrutture» e le parole: «agibilita', composta» sono sostituite dalle seguenti: «agibilita'; la sezione di cui al presente numero e' composta»;

al numero 2), alinea, le parole: «patrimoniale, composta» sono sostituite dalle seguenti: «patrimoniale; la sezione di cui al presente numero e' composta»;

alla lettera g), dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, comma 4, lettera b),», le parole: «e che ogni quadriennio olimpico elegge» sono sostituite dalle seguenti: «che ogni quadriennio olimpico elegge» e dopo le parole: «consiglio sportivo» sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera h) del presente comma»;

alla lettera h), numero 4), le parole: «la parita' di genere» sono sostituite dalle seguenti: «le pari opportunita'»;

la lettera l) e' soppressa;

alla lettera q), dopo le parole: «organi di giustizia sportiva» sono inserite le seguenti: «e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attivita' sportiva»;

alla lettera r), le parole: «definizione delle» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di»;

alla lettera t), sono premesse le seguenti parole: «definizione delle»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «anni, rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «anni; l'incarico e' rinnovabile»;

al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione»;

il comma 5 e' soppresso;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «ai fini dell'esercizio dell'attivita' di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del solo esercizio delle attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale»;

al comma 7, alinea, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;

al comma 9, secondo periodo, le parole da: «e, ove non siano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e non possono in alcun caso svolgere le attività certificate riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA»;

al comma 12:

all'alinea, secondo periodo, le parole: «rispettivamente, riferiti» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti rispettivamente»;

alla lettera a), numero 3), le parole: «e degli Ispettori UIT» sono sostituite dalle seguenti: «e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno»;

al comma 14, terzo periodo, le parole: «sono svolte a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «sono a titolo gratuito»;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: «mobili e» sono soppresse;

al secondo periodo, la parola: «autonoma» è soppressa;

al comma 17:

alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «lettera e)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c):

al numero 1), la parola: «forze» è sostituita dalla seguente: «Forze»;

al numero 2):

all'alinea, le parole: «comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 è inserito»;

al capoverso 2-bis, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

al comma 18:

alla lettera a), dopo le parole: «dalle seguenti: » sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «ordinamento militare e nella» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella»;

alla lettera b), capoverso, dopo le parole: «di appositi regolamenti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno»;

le lettere c), d) ed e) sono soppresse;

al comma 19, dopo le parole: «articolo 73» sono inserite le seguenti: «, primo comma,», le parole: «al primo comma,» sono soppresse e le parole: «di cui al del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 22, dopo la parola: «adeguano» sono inserite le seguenti: «, qualora necessario,»;

il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonché al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature»;

al comma 26, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis (Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa).

- 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

"Art. 30-bis (Organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività sportive della Difesa nonché le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più ampia diffusione;

b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;

d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive della Difesa;

e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;

f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità nonché attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;

g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonché i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa".

2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8-ter (Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa). - 1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 è aggiunto il seguente:

"Art. 547-bis (Attività sportiva dilettantistica). - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni

sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «e' incrementato di» sono sostituite dalle seguenti: «e' rifinanziato in misura pari a».

All'articolo 10:

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Servizio nazionale della protezione civile» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «istituito ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 2»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al secondo periodo, le parole: «articolo 140, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 140 del codice»;

al terzo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 6:

all'alinea, la parola: «introdotto» e' sostituita dalla seguente: «inserito»;

al capoverso Art. 4-bis, comma 1, le parole: «di presidio e prevenzione del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di presidio del territorio e di prevenzione» e le parole: «sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi».

All'articolo 11:

al comma 7, le parole: «finanziarie, disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «finanziarie disponibili».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 108

Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2026), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2026, n. 142 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identita'». (26A04071)

(GU n.182 del 7-8-2026)

Vigente al: 7-8-2026

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo, **((e' inserito))** il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

((1-bis) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «In

ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione della corruzione»;;)

((1-ter) al nono periodo, dopo le parole: «della societa' Sport e salute S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;;)

2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» e' soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;

3) al diciassettesimo periodo((,)) le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;

4) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario puo' avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui puo' essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e **((onnicomprensivita' del trattamento economico))** di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, **((convertito, con modificazioni,))** dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la societa' concedente, puo' essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di **((queste ultime))**, ivi **((compresi))** quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operativita' della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario.» **((e, al secondo periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;;))**

((b-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" nonche' di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorita'

nazionale anticorruzione».))

2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui **((al comma 1))**, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, **((di cui all'articolo))** 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 **((del presente articolo))**, nonche' alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalita' di attuazione, delle modalita' di monitoraggio delle opere e delle modalita' di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo e' trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 **((del presente articolo))** e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 **((del presente articolo))** determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse gia' trasferite sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.

((Art. 2 - bis

Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei

commi 2 e 3 del citato articolo 1792.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.))

Art. 3

Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027»

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti **((, in fine,))** i seguenti commi:

«6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027" **((sono rilasciati))** a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6-quater. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione **((,))** sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027", e' autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 **((,))** nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-novies:

1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) dopo le parole **((:))** «a condizione che tali attività» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali e' tenuta un'apposita contabilità separata,»;

b) al comma 4-decies:

1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del **((Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili,))** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4

Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento **((«America's Cup - Napoli 2027»,))** fino alla conclusione delle relative attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.

2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, **((ai fini di cui all'articolo 19))**, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1 **((del presente articolo))**, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.

3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1 **((del presente articolo))**, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26 **((, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021))**, ove più favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.

5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, né a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 **((del presente articolo))** per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni già previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente già maturate.

7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del

datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 **((,))** in materia di aiuti de minimis. Con il decreto di cui al comma 9 **((sono individuate))** la misura e le modalità di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.

8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonché le modalità di fruizione **((dell'esonero contributivo))** e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonché **((,))** quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029 **((,))** mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

((Art. 4 - bis

Misure per la sicurezza nelle piscine

1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) al comma 4, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:

«i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche' alla federazione sportiva interessata»;

0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo e' inserito il seguente: «I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione»;

0c) al comma 8:

1) il quindicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro»;

2) al sedicesimo periodo, le parole: «di tale incarico» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi di cui al quindicesimo periodo»;

3) dopo il sedicesimo periodo e' inserito il seguente: «La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto»;;)

a) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione e' autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69((,)) e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento può avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione ((del presente comma)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ((ai relativi adempimenti)) mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota e' direttamente corrisposta alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.A.»;

c) al comma 12 e' ((aggiunto, in fine,)) il seguente periodo: «La

Commissione puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello **((Stato))**, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello **((Stato))** e sull'ordinamento dell'**((Avvocatura))** dello **((Stato))**, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

((1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.))

Art. 6

Disposizioni urgenti di modifica al decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco **((calcio» sono))** sopresse;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: **((«nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali»))**.

Art. 7

Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva

1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' sostituito dal seguente:

«270. Al fine di sostenere la genitorialita' e le attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il "Fondo Dote per la famiglia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'**((anno 2025 e di 2 milioni))** di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271.».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.

Art. 8

Disposizioni urgenti per il riordino
dell'Unione Italiana Tiro a Segno

1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarieta'

soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419((,)) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport((, **previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva**)), disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformita' alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti **((principi e criteri))**:

a) separazione delle funzioni, delle responsabilita', della gestione, della contabilita' tra l'attivita' istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attivita' sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;

b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attivita' sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione e' conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicita', della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attivita' olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attivita' sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;

c) individuazione dei seguenti soggetti:

1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;

2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);

3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;

4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento **((delle sole attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale))**;

5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;

d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:

1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita';

2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;

((3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto));

4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalita' addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;

e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:

1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore **((supplente designati))** dal Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati

dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;

3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente e' designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attivita' di:

1) controllo sulla attivita' di verifica((,)) da parte di soggetti autorizzati **((dalla legge, di infrastrutture))**, impianti, campi di tiro e rilascio delle **((agibilita'; la sezione di cui al presente numero e' composta))** da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attivita' sportive dell'Unione italiana tiro a segno;

2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale; la sezione di cui al presente numero e' composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:

2.1) un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;

2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;

2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;

g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e societa' sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6**((, comma 4, lettera b),))** della legge 31 marzo 2000, n. 78, **((che ogni quadriennio olimpico elegge))** i membri del consiglio sportivo **((di cui alla lettera h) del presente comma))** secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;

h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:

1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;

2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parita' di genere;

3) un rappresentante dei tecnici;

4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, assicurando **((le pari opportunita'))**;

i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;

((1) soppressa))

m) definizione delle modalita' di svolgimento delle attivita' addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;

n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attivita' di indirizzo

in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;

o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;

p) definizione delle modalita' di gestione e di utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformita' a quanto previsto al comma 3;

q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalita' di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonche' degli organi di giustizia sportiva **((e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attivita' sportiva))**, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;

r) **((definizione di))** categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalita' di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonche' modalita' di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;

s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;

t) **((definizione delle))** modalita' di adozione dei regolamenti interni attuativi.

2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attivita' dell'Unione italiana tiro a segno. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro **((anni; l'incarico e' rinnovabile))** per non piu' di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalita' istituzionali e sportive previste dalla legge. **((Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.))**

4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonche' al rilascio delle agibilita', compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Puo' altresì affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attivita' d'istituto, nonche' alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.

5. soppresso

6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attivita' addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, **((ai fini del solo esercizio delle attivita'**

ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale)), devono possedere requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonché i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche **((, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39))**. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:

- a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;
- b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;
- c) svolgono attività promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attività sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva è espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonché dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purché costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno **((e non possono in alcun caso svolgere le attività certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA))**.

10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.

11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:

- a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
- b) proventi dell'attività sportiva e ludico-amatoriale;
- c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;
- d) corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi, nonché per l'eventuale attività di promozione pubblicitaria;
- e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.

12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile

unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, **((riferiti rispettivamente))** all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono così costituite:

a) per l'area istituzionale dell'ente, da:

1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) le quote federative;

3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro **((e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno))**;

4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;

5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

6) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonché rendite patrimoniali;

7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

b) per l'Istituzione sportiva, da:

1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attività sportiva;

2) i contributi della società Sport e salute S.p.A. nonché eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;

3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.

13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno è attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non è attribuita l'indennità di carica e può essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche **((sono a titolo gratuito))**.

15. I beni immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.

16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.

17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) ((,)) e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»;

b) all'articolo 250:

1) al comma 2, le parole: «e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «e' affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilita' al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;

2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilita' e addestramento al tiro»;

c) all'articolo 251:

1) al comma 2, dopo le parole: «presso le ((Forze)) armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»;

2) dopo il ((comma 2 e' inserito)) il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono ((tre)) giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»;

3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 25.».

18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» sono sostituite dalle seguenti: ((«**di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**»)), nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ((**ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella**)) legislazione vigente»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti((**fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e' riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno**»)).

((c) soppressa))

((d) soppressa))

((e) soppressa))

19. All'articolo 73((**primo comma,**)) del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole: «Il Capo della Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, ((**di cui al**)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia».

20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale».

21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, e' prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e

provvede:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;

b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità'.

22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità', le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano **((, qualora necessario,))** la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilità'.

23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attività' relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.

24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

((25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonché' al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalità' stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature.))

26. Fermo **((restando))** quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((Art. 8 - bis

Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa

1. Al fine di assicurare l'unitarietà' dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività' sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità' della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è' inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa è' istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività' sportive della Difesa nonché' le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già' consolidate e favorendone la più' ampia diffusione;

b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società' Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività' sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;

d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività' sportive

della Difesa;

e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;

f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità nonché attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;

g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonché i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa».

2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

((Art. 8 - ter

Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 e' aggiunto il seguente:

«Art. 547-bis (Attività sportiva dilettantistica). - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».)

Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari

1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, **((e' rifinanziato in misura pari a))** 4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI ECCEZIONALI

Art. 10

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali e' richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento.

3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile **((della Presidenza del Consiglio dei ministri))** opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile **((,))** e puo' individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese societa' in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi **((dell'articolo 2))** della legge 31 agosto 2022, n. 140.

4. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile **((della Presidenza del Consiglio dei ministri))** provvede con i poteri e mediante le

ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell' **((articolo 140 del codice))** dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3 **((del presente articolo))**, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 e' **((inserito))** il seguente:

«Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione). - 1. Al fine di assicurare una gestione piu' efficace **((delle attivita' di presidio del territorio e di prevenzione))**, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa **((per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi))** straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi e' autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unita' di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Art. 11

Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identita' e per il rilascio della carta d'identita' elettronica

1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identita' in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validita' sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.

2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identita' elettronica, il documento cartaceo non scaduto puo', altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica amministrazione e

con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.

3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.

4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.

5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e **((finanziarie disponibili))** a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.